

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5476 del 08/10/2024
Oggetto	Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 Ditta ROPA SANZIO, con sede legale in Comune di Zocca (MO), Via Roma n. 261. Campagna di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Via Vandelli angolo Via Frattini, 41053 Comune di Maranello, foglio n.6, mappale n. 42, 848, 858, 859, 861, 862, 863, 864. Provvedimento con prescrizioni per lo svolgimento della campagna di attività
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5648 del 04/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 – Ditta ROPA SANZIO, con sede legale in Comune di Zocca (MO), Via Roma n. 261. Campagna di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Via Vandelli angolo Via Frattini, 41053 Comune di Maranello, foglio n.6, mappale n. 42, 848, 858, 859, 861, 862, 863, 864.

Provvedimento con prescrizioni per lo svolgimento della campagna di attività

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

l'articolo 208 comma 15 del d.lgs.152/2006 relativo agli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

DATO ATTO CHE

con **comunicazione** pervenuta ad ARPAE in data 18/09/2024, acquisita al PG n. 167979 e perfezionata in data 23/09/2024 (prot. n. 170303), la Ditta **Ropa Sanzio** intende dare inizio alla **campagna di attività** di recupero rifiuti inerti mediante mezzo mobile da eseguirsi presso il cantiere sito in **Via Vandelli angolo Via Frattini, 41053 Comune di Maranello, foglio n.6, mappale n. 42, 848, 858, 859, 861, 862, 863, 864;**

l'autorizzazione rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2019-948 del 27/02/2019 all'impresa Ropa Sanzio per la gestione dell'impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura tipo "Zefiro GCV 72", matricola 10755;

RILEVATO CHE:

in data 20/09/2024 (Rif. prot. n.169782) la scrivente Agenzia ha chiesto ad AUSL - Dip. Sanità Pubblica e a Comune di Maranello di comunicare alla Scrivente se nel caso in esame rilevasse criticità tali da costituire motivo di diniego e, nel caso, di darne riscontro in tempo utile rispetto ai tempi di avvio della campagna di attività previsti dalle vigenti disposizioni;

in data 24/09/2024 (prot. n. 171726) il Comune di Maranello ha trasmesso le proprie valutazioni a riguardo, riportate nella parte dispositiva;

in data 25/09/2024 (prot. n. 172463) AUSL - Dip. Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni a riguardo, riportate nella parte dispositiva;

VERIFICATO CHE:

l'attività di recupero rifiuti oggetto della comunicazione non è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) secondo quanto previsto dalla lettera Zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in Legge, con modificazioni, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77) in quanto di durata inferiore ai 90 giorni previsti per l'esclusione da tale procedura;

in data 26/09/2024 sono state pagate le spese istruttorie relative al presente procedimento mediante PagoPa;

PRECISATO:

che l'attività oggetto della comunicazione è riferita esclusivamente alla campagna di frantumazione dei rifiuti con relativa produzione di materie prime secondarie (ora end of waste), e che pertanto l'attività di raccolta dei rifiuti, nonché l'eventuale utilizzo degli end of waste per la realizzazione del sottofondo non è ricompresa nel presente provvedimento;

che:

- la classificazione e caratterizzazione del rifiuto da trattare spetta al produttore del rifiuto e non è oggetto del presente provvedimento;
- a tal proposito si ricorda che il campionamento del rifiuto deve essere effettuato con le specifiche della norma UNI 10802:2013 e che la classificazione della pericolosità del rifiuto deve essere effettuata ai sensi della Dec. 955/14, del Reg. 1357/14 e del Reg. 997/17;
- la conformità alle norme sopra specificate deve risultare dal certificato analitico relativo;

RICHIAMATI:

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni esposte in narrativa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, che si intendono qui integralmente richiamate;

PRESCRIVE

alla Ditta **Ropa Sanzio**, con riferimento alla comunicazione ai sensi dell'art.208 comma 15 del d.lgs.152/06, relativa alla campagna di attività in oggetto da eseguirsi presso il cantiere sito in Via Vandelli angolo Via Frattini, 41053 Comune di Maranello, foglio n.6, mappale n. 42, 848, 858, 859, 861, 862, 863, 864 da parte della ditta mediante impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura tipo "Zefiro GCV 72", matricola 10755, **di attenersi a quanto di seguito riportato:**

1. l'attività di recupero R5 dovrà riguardare esclusivamente i **rifiuti** individuati dal codice **EER 170904** presenti nell'area in oggetto, stimati in circa **1.600 tonnellate** (1.000 m³ circa);
2. devono essere previsti:

- nella fase di stoccaggio temporaneo dei rifiuti di macinazione è opportuno prevedere la copertura degli stessi cumuli mediante teloni, per evitare dilavamenti e la dispersione causata dall'azione del vento;
- l'eventuale abbattimento delle polveri generate durante la fase di macinazione mediante impianto di nebulizzazione presente nel macchinario utilizzando acqua da acquedotto;
- una zona di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento, sulla pavimentazione realizzata in materiale stabilizzato, in cumuli separati o in cassoni scarrabili separati per le varie tipologie di rifiuti;

al fine di gestire le problematiche legate alle emissioni in atmosfera e al potenziale inquinamento del suolo.

3. prima di procedere alle opere di demolizione, dovrà essere valutata la potenziale presenza di materiale contenente amianto ed eventualmente si dovrà procedere agli opportuni interventi di bonifica;
4. al fine di permettere eventuali controlli durante lo svolgimento della campagna di attività, dovrà essere trasmessa ad **ARPAE (SAC di Modena e Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo)** e al **Comune di Maranello** apposita comunicazione via pec con indicazione del giorno in cui avranno inizio le operazioni di recupero e della data prevista per la loro conclusione;
5. l'attività di recupero rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione rilasciato da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2019-948 del 27/02/2019;
6. entro **30 giorni dal termine della campagna** di attività dovrà essere trasmessa all'Unità Autorizzazioni Rifiuti di questa Agenzia una relazione di fine lavori che individui:
 - periodi di effettivo svolgimento dell'attività;
 - quantitativi dei rifiuti effettivamente avviati a recupero mediante impianto mobile;
 - quantitativi (in tonnellate e metri cubi), caratteristiche (conformità alle specifiche tecniche descritte nell'Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.2005) e destinazione delle materie prime seconde (ora end of waste) prodotte dall'attività di recupero;
 - esiti del **test di cessione** da effettuarsi con le modalità descritte all'allegato 3 al D.M. 05.02.1998, così come modificato dal D.M. 186/06;
 - tipologie e quantitativi dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e indicazione dei successivi impianti di smaltimento/recupero cui sono stati conferiti.
7. la campagna di attività dovrà avere una durata inferiore a novanta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno (ai sensi della lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06);
8. la campagna di attività dovrà essere svolta conformemente al Regolamento di Attuazione della Classificazione Acustica comunale del Comune di Maranello, alla Legge 447 del 26/10/1995, alla D.G.R. 1197/2020 ed al Regolamento di Polizia Urbana.

Entro il termine di 90 giorni dovranno essere avviate e concluse tutte le attività di recupero rifiuti. Eventuali proroghe del termine sopra descritto potranno essere concesse dalla scrivente Agenzia su richiesta motivata della ditta in oggetto.

È fatto salvo quanto di competenza di AUSL, e del Comune di Maranello in materia urbanistico-edilizia e di impatto acustico. Si precisa in particolare che l'attività di recupero rifiuti oggetto del presente provvedimento non può essere svolta in assenza di autorizzazione comunale in deroga ai limiti di accettabilità del rumore ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. 45/02, qualora prevista dalla normativa vigente.

Si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
 Autorizzazioni e Concessioni
 di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.